



CITTA' DI ANZIO

4 U.O. AMBIENTE E SANITA'

DETERMINAZIONE

N° 107 DEL 12/04/2019

OGGETTO: REVOCA RDO N. 2265041

Il Responsabile del Servizio 4 U.O. AMBIENTE E SANITA'

Premesso

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021

che il Piano Esecutivo di Gestione 2019 è stato approvato con Delibera di G.C. n. 28 del 21/03/2019

Che con Decreto Sindacale prot. n. 77 del 15/06/2018 veniva conferito alla scrivente l'incarico di dirigente ad interim all'Area Tecnica comprendente anche la 4° U.O. Ambiente e Sanità;

che con determina dirigenziale n. 299 del 14/12/2018 si avviava procedura di affidamento tramite Me.Pa. (RDO) della fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti CIG 7730695354 prenotando la spesa per € 100.000,00 (prenotazione di impegno n. 80108/2018);

che con determina dirigenziale n. 90 del 28/03/2019 si procedeva all'approvazione del capitolato tecnico economico (condizioni RDO) per la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani – CIG 783739354D. Considerato che continuano a pervenire all'Ente richieste di fornitura di contenitori per la raccolta differenziata, anche stante l'approssimarsi della stagione estiva, e che tali esigenze rendono necessario rivalutare le quantità dei beni da acquistare;

Atteso che insistono sul corrente esercizio finanziario le somme necessarie all'ampliamento della fornitura di che trattasi;

Visti gli orientamenti giurisprudenziali in materia e, tra gli altri: - Consiglio di Stato, sentenza 6/05/2013 n. 2418, per la quale: "L'amministrazione è notevolmente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originaria, un proprio precedente provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta in una fase non ancora definita dalla procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso ..."

- TAR Lecce, Sezione III – Sentenza 15/09/2008 n. 249, che recita: Sia la revoca sia l'annullamento d'ufficio di una gara d'appalto, intervenuti prima dell'aggiudicazione definitiva e quindi su atti endoprocedimentali, non richiedono una specifica motivazione dell'interesse pubblico, giustificandosi ex se in base alla sola dichiarata sopravvenuta inopportunità o riscontrata esistenza di vizi di legittimità, in difetto di qualsiasi effetto di consolidamento dei risultati della gara (cfr. TAR Campania Napoli Sez. I, 8/02/2006 n. 1794). Né tantomeno è giuridicamente apprezzabile, nelle more dell'aggiudicazione definitiva e del concreto inizio dell'attività oggetto di appalto, il contrapposto interesse del privato alla conservazione degli atti di gara, atteso che non è ravvisabile in capo al medesimo alcuna posizione consolidata che possa postulare il riferimento ad un interesse pubblico prevalente, giustificativo dell'interesse privato (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 1/09/2004 n. 8142);

- TAR Palermo, Sezione I – Sentenza 4/02/2011 n. 210 per la quale: "Secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale, nel caso di revoca d'ufficio di un atto endoprocedimentale inserito in una gara d'appalto non è richiesta alcuna comunicazione di avvio del procedimento, dovendosi ritenere la stazione appaltante obbligata al rispetto delle garanzie partecipative solo quando l'esercizio del potere di autotutela abbia ad oggetto l'aggiudicazione definitiva, in ragione della posizione di vantaggio, che solo quest'ultima costituisce in capo all'impresa aggiudicataria. Gli atti endoprocedimentali, avendo effetti instabili ed interinali, non sono, infatti, idonei a generare nei partecipanti una posizione consolidata di vantaggio, con la conseguenza che sull'Amministrazione, la quale intende esercitare il potere di autotutela, incombe un onere di motivazione fortemente attenuato circa le ragioni di interesse pubblico che lo hanno determinato, essendo sufficiente che sia reso palese il ragionamento seguito per giungere alla determinazione negativa attraverso l'indicazione degli elementi concreti ed obiettivi, in base ai quali si ritiene di non dare corso ulteriore al procedimento. Nella specie il ritiro è intervenuto prima della celebrazione della gara e, pertanto, in una fase, nella quale non era stato adottato alcun provvedimento di aggiudicazione neppure provvisorio. Ne deriva che lo stesso va correttamente qualificato come atto endoprocedimentale, con il quale l'Amministrazione non ha annullato in autotutela una aggiudicazione, ma ha "interrotto" la procedura di gara, con conseguente esclusione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del relativo procedimento. Ne deriva, altresì, che non vi era necessità di una motivazione "rafforzata", che si soffermasse sui profili di illegittimità dell'atto e sulle ragioni di interesse pubblico sottostanti al ritiro, dovendosi, pertanto, il provvedimento impugnato ritenere adeguatamente giustificato dal riferimento al venir meno della copertura finanziaria dell'appalto, esistente al momento della indizione della gara. Nessuna rilevanza assume, peraltro, la circostanza che le ragioni sottostanti al ritiro siano state rese esplicite con atto successivo a quello impugnato, essendo noto che il dogma della inammissibilità dell'integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti vincolati è stato messo in discussione (e da molti ritenuto definitivamente superato) alla luce dell'art. 21 octies, comma 2, prima parte, l. n. 241 del 1990, introdotto dall'articolo 14, l. n. 15 del 2005, ritenendosi in giurisprudenza che una motivazione incompleta può essere integrata e ricostruita attraverso gli atti del procedimento amministrativo, restando preclusa solo l'integrazione effettuata negli argomenti difensivi dedotti nel processo";

ai sensi del principio di autotutela dell'azione amministrativa di cui all'art. 21quiquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., rilevato sussistere la necessità, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di procedere alla revoca della suddetta RDO n. 2265041;

Considerato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

Visto il DL.vo 267/00;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

ai sensi del principio di autotutela dell'azione amministrativa di cui all'art. 21quiquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., di revocare proprie determinazioni n° 299 del 14/12/2018 e n. 90 del 28/03/2019.

ai sensi del principio di autotutela dell'azione amministrativa di cui all'art. 21quiquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., di revocare RDO n. 2265041 e il CIG 783739354D

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.

Il Responsabile del Servizio
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.